



1.7.2024

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Principi dei casi di immunità

La commissione giuridica,

- visti gli articoli 7, 8 e 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea,
- visti gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento,
- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,

ha stabilito i seguenti principi, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 13, del regolamento:

Parte I – Principi generali

1. L'immunità parlamentare è una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei deputati che lo compongono e non un privilegio personale del deputato.
2. La commissione non è un tribunale.
3. L'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato.
4. Gli Stati membri si pronunciano sulla colpevolezza o meno del deputato la cui immunità forma oggetto della questione e sulla pertinenza del procedimento giudiziario. La commissione non esamina tali aspetti. Essa si limita a stabilire se dalla necessità di salvaguardare l'indipendenza del Parlamento discenda un ostacolo per il

¹ Quale modificato il 30 maggio 2023 e il 19 settembre 2023

procedimento giudiziario.

5. Nel contesto dei casi di immunità, la commissione non esamina i meriti relativi dei sistemi giuridici e giudiziari nazionali. Presunte carenze dei sistemi giudiziari nazionali non possono essere usate per giustificare una decisione di non revocare o di difendere l'immunità di un deputato.

Parte II – Procedura

Relatori

6. La commissione nomina un relatore per ciascun caso di immunità.
7. A tale fine, ciascun gruppo politico designa un proprio deputato quale relatore permanente per i casi immunità, che dovrebbe fungere da coordinatore, al fine di garantire che tali casi siano trattati da deputati con esperienza. I gruppi politici provvedono a nominare relatori permanenti di assoluta probità.
8. La funzione di relatore sui singoli casi di immunità è affidata a rotazione ai vari gruppi politici, su un piede di parità. Tuttavia, il relatore non può appartenere allo stesso gruppo politico o essere eletto nello stesso Stato membro del deputato di cui si sta esaminando l'immunità.

Gestione dei casi di immunità

9. La commissione e il relatore cercano di concludere il più rapidamente possibile ciascun caso, tenendo conto della relativa complessità dello stesso.
10. L'esame di ciascun caso di immunità comprende una presentazione iniziale a cura del relatore, un'eventuale audizione, uno scambio di opinioni e un voto sulla base di un progetto di relazione presentato dal relatore.

Durata degli interventi

11. Visto il tempo limitato di cui la commissione dispone per esaminare i casi di immunità, il tempo di parola al riguardo è rigorosamente disciplinato dalla presidenza.
12. Il relatore può prendere la parola per un breve intervento di circa cinque minuti all'inizio e alla fine dell'esame di un caso di immunità.
13. Gli altri deputati possono effettuare brevi interventi, della durata di circa due minuti ciascuno, durante lo scambio di opinioni. Qualora si proceda a un'audizione, possono altresì intervenire brevemente per fare domande.

Audizioni

14. Le audizioni sono facoltative, nel senso che un deputato può sempre rinunciare al diritto ad essere ascoltato. Inoltre, il relatore richiama l'attenzione del deputato la cui immunità forma oggetto della questione sul fatto che nei casi semplici o non controversi è inutile un'audizione.
15. Il deputato la cui immunità forma oggetto della questione ha il diritto di essere

ascoltato nella propria lingua, a condizione che si tratti di una lingua ufficiale dell'Unione europea.

16. Qualora sia prevista un'audizione, la commissione invita il deputato la cui immunità forma oggetto della questione a essere ascoltato in occasione della prima riunione utile della commissione. Si tiene conto solo degli impegni o delle preferenze del deputato la cui immunità forma oggetto della questione e di quelli del relatore. Qualora sia impossibile ascoltare entro un lasso di tempo ragionevole il deputato la cui immunità forma oggetto della questione, ad esempio per gravi motivi medici, la procedura prosegue senza audizione.
17. Qualora il deputato la cui immunità forma oggetto della questione non sia in grado di partecipare fisicamente all'audizione a causa di una restrizione della libertà personale dovuta a detenzione o reclusione, per parte del mandato o per l'intera durata dello stesso, e abbia espresso la volontà di esercitare il suo diritto di essere ascoltato, l'audizione si svolge mediante partecipazione a distanza attraverso una piattaforma protetta messa a disposizione dal Parlamento europeo. Sono adottate misure adeguate per tutelare la riservatezza della procedura e il carattere riservato dell'audizione; a tale riguardo, tutte le disposizioni relative all'audizione in presenza si applicano mutatis mutandis. Se del caso, insieme alle autorità competenti degli Stati membri sono adottate disposizioni ad hoc per tale audizione.
18. Agli inviti alle audizioni si applica l'articolo 9, paragrafo 6, terzo, quarto e quinto comma.
19. Per ogni caso vi è una sola audizione. Tuttavia, in casi particolarmente complessi, il relatore può proporre alla commissione di organizzare una seconda audizione. La commissione vota su tale proposta.
20. Il deputato la cui immunità forma oggetto della questione o il deputato che lo rappresenta possono parlare solo durante l'audizione facoltativa. Il deputato può rendere una dichiarazione preliminare, la cui durata non dovrebbe superare i quindici minuti circa, dopo di che risponde brevemente alle domande poste dagli altri deputati.
21. Il deputato la cui immunità forma oggetto della questione può essere rappresentato solo da un altro deputato in carica al Parlamento europeo che non sia però membro titolare o supplente della commissione giuridica. In tal caso, l'audizione si svolge unicamente in presenza.
22. Per l'audizione, il deputato la cui immunità forma oggetto della questione può farsi accompagnare da un avvocato o da un consulente giuridico. L'avvocato o il consulente giuridico non ha facoltà di prendere la parola, ma può consigliare il deputato la cui immunità forma oggetto della questione. Il Parlamento europeo non può farsi carico delle spese di viaggio dell'avvocato o del consulente giuridico.

Documenti probatori

23. Sotto l'autorità del relatore, la segreteria provvede affinché i documenti pertinenti ai fini della decisione della commissione siano tradotti nelle lingue di lavoro della stessa. Nella maggior parte dei casi la traduzione è limitata alla richiesta ufficiale di revoca o di difesa dell'immunità corredata dell'atto di accusa o della domanda giudiziale.

24. Il deputato la cui immunità forma oggetto della questione può presentare documenti inerenti al suo caso a integrazione di quelli eventualmente già trasmessi dalle autorità nazionali.
25. I documenti ritenuti non pertinenti ai fini della decisione della commissione non sono tradotti.
26. La decisione finale in merito alla necessità di tradurre un determinato documento spetta al relatore. Nel prendere tale decisione, il relatore dovrebbe tenere conto del costo della traduzione del documento nelle lingue di lavoro della commissione.

Parte III - Riservatezza

27. Nel trattare casi di immunità, la commissione applica automaticamente la procedura confidenziale di cui all'articolo 227 del regolamento.

Accesso alla sala

28. I casi di immunità sono sempre esaminati a porte chiuse. La segreteria garantisce, con l'assistenza degli uscieri, che solo le persone seguenti siano presenti in sala:
 - a) i membri titolari e i membri supplenti della commissione giuridica;
 - b) qualora si proceda a un'audizione, il deputato la cui immunità forma oggetto della questione o, se quest'ultimo non può partecipare, il deputato che lo rappresenta e, ove applicabile, l'avvocato o il consulente giuridico del deputato la cui immunità forma oggetto della questione, così come qualsiasi altro deputato al Parlamento europeo, in ogni caso solo per la durata dell'audizione;
 - b) (nuovo) in caso di votazione, i membri supplenti di cui all'articolo 216, paragrafo 7, del regolamento, debitamente nominati per iscritto da un membro titolare della commissione e comunicati per iscritto al presidente prima dell'inizio della riunione di commissione, per la sola durata della votazione; il presidente può, in via eccezionale, autorizzare la presenza del membro supplente di cui all'articolo 216, paragrafo 7, durante l'esame del progetto di relazione previsto nel progetto di ordine del giorno che precede immediatamente la votazione; in tal caso, il membro supplente di cui all'articolo 216, paragrafo 7, non partecipa alla discussione e non riceve alcun documento relativo al caso;
 - c) il personale della segreteria della commissione giuridica, nonché qualsiasi altro membro del personale del Segretariato generale del Parlamento europeo le cui funzioni ne rendano strettamente necessaria la presenza ai fini del corretto svolgimento della riunione;
 - d) il personale dei gruppi politici e della segreteria dei deputati non iscritti che segue abitualmente i lavori della commissione giuridica, le cui funzioni ne rendano strettamente necessaria la presenza e i cui nominativi sono stati comunicati per iscritto alla segreteria della commissione giuridica;
 - e) un assistente parlamentare accreditato del presidente e i relatori permanenti per i

casi di immunità, le cui funzioni ne rendano strettamente necessaria la presenza e i cui nominativi sono stati comunicati per iscritto alla segreteria della commissione giuridica;

Ai fini del paragrafo 28, lettere da c) a e), i tirocinanti non sono considerati membri del personale o assistenti parlamentari accreditati e il loro accesso non è pertanto autorizzato.

29. L'accesso alla sala non è consentito a nessun'altra persona. Tale regola si applica, in particolare, agli assistenti del deputato la cui immunità forma oggetto della questione. In circostanze eccezionali il presidente può autorizzare singole deroghe a questo principio.
30. I presenti non possono realizzare registrazioni audio o video durante l'esame dei casi di immunità. Il processo verbale non fornisce alcun dettaglio del contenuto delle discussioni, ma riporta le decisioni eventualmente adottate.

Accesso ai documenti

31. I documenti tradotti ai fini dell'esame da parte della commissione sono distribuiti dalla segreteria, sotto forma di comunicazione ai membri, prima di ogni riunione in cui deve essere discusso il caso di immunità in questione. La comunicazione ai membri è distribuita unicamente al presidente (in caso di sostituzione della presidenza per la riunione, la comunicazione ai membri sarà trasmessa anche al vicepresidente che presiede la riunione), ai relatori permanenti per i casi di immunità, a un membro del personale dei gruppi politici per ciascun gruppo e a un membro della segreteria dei deputati non iscritti che segue i casi di immunità, a due membri del Servizio giuridico che si occupano dei casi di immunità e ai membri della segreteria della commissione giuridica responsabili per i casi di immunità. Lo stesso vale per qualsiasi altra comunicazione ai membri che può essere redatta in relazione a un determinato caso di immunità. La comunicazione ai membri non deve essere distribuita a nessun altro. La distribuzione avviene tramite posta elettronica protetta da password.
- 31 bis. (nuovo) I gruppi politici e la segreteria dei deputati non iscritti comunicano alla segreteria della commissione il nome del consigliere politico/membro della segreteria dei deputati non iscritti responsabile per i casi di immunità e, in particolare, per ciascun caso di immunità. Il Servizio giuridico comunica alla segreteria della commissione i nominativi dei suoi due membri che si occupano dei casi di immunità e che ricevono, pertanto, la comunicazione ai membri.
- 31 ter. (nuovo) Una **nota informativa ai membri** è distribuita a tutti i membri titolari o ai membri supplenti della commissione giuridica, al personale dei gruppi politici e della segreteria dei deputati non iscritti che segue abitualmente i lavori della commissione giuridica, nonché a qualsiasi altro membro del personale pertinente del Segretariato generale del Parlamento europeo. La nota informativa contiene le informazioni seguenti:
 - a) per le richieste di revoca dell'immunità: l'autorità competente dello Stato membro o dell'EPPO che richiede la revoca dell'immunità (articolo 9, paragrafo 1, del regolamento), l'autorità competente a trasmettere la richiesta al PE o all'EPPO (articolo 9, paragrafo 12), nonché le accuse a carico del deputato la cui immunità

forma oggetto della questione;

b) per le richieste di difesa dell'immunità: il nome del deputato o dell'ex deputato interessato e l'autore della richiesta (articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento), nonché la sintesi del contenuto della richiesta.

32. Il fascicolo completo può essere consultato di persona dai membri titolari o dai membri supplenti della commissione giuridica e dal deputato la cui immunità forma oggetto della questione presso gli uffici della segreteria a Bruxelles, solo su appuntamento. Non è possibile prenderlo in prestito né farne alcuna copia, sotto nessuna forma. Nessun'altra persona può avere accesso al fascicolo, a meno che non si tratti del deputato che rappresenta il deputato la cui immunità forma oggetto della questione o dell'avvocato o consulente giuridico del deputato la cui immunità forma oggetto della questione. Negli ultimi due casi, le decisioni sulla consultazione del fascicolo sono prese dal presidente.

Ai fini della consultazione del fascicolo, una sala di lettura è installata nei locali della segreteria a Bruxelles ed è disponibile, solo su appuntamento, dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì al giovedì e dalle 9.00 alle 14.00 del venerdì, a partire dal quinto giorno lavorativo precedente la data della riunione della commissione, qualora un determinato caso di immunità sia iscritto all'ordine del giorno della commissione, fino al giorno successivo all'approvazione di un progetto di relazione su tale caso di immunità da parte della commissione.

Rispetto della riservatezza della procedura

33. La riservatezza delle procedure in materia di immunità deve essere rispettata. In particolare si deve compiere ogni sforzo per mantenere la massima discrezione in relazione alle audizioni sui casi di immunità. Si applicano le pertinenti disposizioni dell'articolo 227 del regolamento e le pertinenti disposizioni disciplinari dello Statuto dei funzionari.

Parte IV – Decisioni sui casi di immunità

Progetto di relazione e votazione

34. Il relatore elabora un progetto di relazione che viene sottoposto all'esame della commissione non appena l'avanzamento della procedura lo consente. In questo contesto, il relatore tiene conto del tempo necessario per la traduzione e per la valutazione prima della votazione.
35. La commissione procede alla votazione quanto prima, vale a dire non appena possibile dopo lo scambio di opinioni e/o l'eventuale audizione, tenendo conto delle circostanze del caso.
36. Alla luce della particolare natura delle procedure in materia di immunità la commissione ha la prassi di non presentare alcun emendamento al progetto di relazione. Vi è solo la possibilità di esprimere un voto favorevole o contrario alla proposta contenuta nel progetto di relazione.

37. Solo i membri titolari e i membri supplenti della commissione giuridica possono partecipare alla votazione. I supplenti di cui all'articolo 216, paragrafo 7, del regolamento devono essere nominati per iscritto da un membro titolare e il loro nome deve essere comunicato al presidente prima della riunione.
38. Se la maggioranza dei deputati esprime un voto contrario alla proposta contenuta nel progetto di relazione, si considera adottata la decisione contraria. La relazione finale viene riformulata di conseguenza, sotto l'autorità del presidente.
39. Le relazioni approvate sono iscritte d'ufficio all'ordine del giorno della seduta plenaria successiva.

Revoca dell'immunità

40. Le richieste di revoca dell'immunità si basano sull'articolo 9 del protocollo. Se i procedimenti si svolgono nello Stato membro di elezione, si applica il diritto di tale Stato membro come se il deputato la cui immunità forma oggetto della questione fosse un deputato del parlamento nazionale. In caso di procedimenti in un altro Stato membro, i deputati godono dell'immunità da ogni provvedimento di detenzione e procedimento giudiziario. Se i procedimenti hanno luogo nello Stato membro di elezione, la questione se sia necessaria una richiesta di revoca dell'immunità rientra quindi nell'ambito del diritto nazionale.
41. La commissione non deve revocare l'immunità di un deputato se l'inchiesta, la detenzione o i procedimenti giudiziari si riferiscono a opinioni o voti espressi nell'esercizio delle funzioni parlamentari, come stabilito all'articolo 8 del protocollo, poiché la richiesta di revoca non sarebbe ricevibile in un caso simile.
42. Un'opinione si considera espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari qualora lo sia all'interno dei locali stessi del Parlamento europeo. Ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, un'opinione può altresì considerarsi espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari se si tratta di una valutazione soggettiva espressa al di fuori del Parlamento e che presenta un nesso diretto ed evidente con l'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo. Per stabilire l'esistenza di tale nesso diretto ed evidente, si dovrebbe prestare attenzione al carattere e al contenuto della valutazione soggettiva in questione.
43. Qualora il procedimento non riguardi opinioni o voti espressi nell'esercizio delle funzioni parlamentari, l'immunità dovrebbe essere revocata a meno che non risulti che l'intenzione alla base del procedimento giudiziario sia quella di danneggiare l'attività politica di un deputato e di conseguenza l'indipendenza del Parlamento (*fumus persecutionis*).
44. Qualora una richiesta di revoca dell'immunità sia stata accolta ma risulti evidente che il deputato interessato dalla richiesta non gode di alcuna immunità nello specifico caso in questione, la richiesta è da ritenersi non ricevibile. La commissione non elabora una relazione ma trasmette una lettera al Presidente con la raccomandazione di considerare la richiesta come non ricevibile. La commissione vota su tale lettera. Qualora il Presidente esprima il suo accordo con la valutazione della commissione, lo annuncia in Aula e il caso è chiuso senza che la commissione debba intraprendere alcuna azione ulteriore.

Difesa dei privilegi e delle immunità

45. Le richieste di difesa dell'immunità di un deputato o ex deputato devono fare riferimento a una violazione dei privilegi o delle immunità conferiti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del protocollo. Tali richieste devono pertanto riguardare:
- a) una restrizione di ordine amministrativo o di altro genere imposta alla libertà di movimento del deputato che si reca a un luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritorna;
 - b) il mancato conferimento delle agevolazioni appropriate in relazione ai controlli doganali e dei cambi;
 - c) un'inchiesta, detenzione o procedimento legale concernenti opinioni o voti espressi nell'esercizio delle funzioni parlamentari; oppure
 - d) la mancata presentazione da parte delle autorità di uno Stato membro di una richiesta di revoca dell'immunità ai sensi dell'articolo 9 del protocollo qualora siano tenute a farlo.
46. Tranne che in casi eccezionali, una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità non può essere accolta a meno che non riguardi opinioni o voti espressi nell'esercizio delle funzioni parlamentari, o qualora le autorità nazionali non abbiano presentato una richiesta di revoca dell'immunità benché fossero tenute a farlo.
47. Un'opinione si considera espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari qualora lo sia all'interno dei locali stessi del Parlamento europeo. Ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, un'opinione può altresì considerarsi espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari se si tratta di una valutazione soggettiva espressa al di fuori del Parlamento presentante un nesso diretto ed evidente con l'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo. Per stabilire l'esistenza di tale nesso diretto ed evidente, si dovrebbe prestare attenzione al carattere e al contenuto della valutazione soggettiva in questione.
48. Ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la decisione di difendere l'immunità di un deputato non ha alcun effetto giuridico vincolante per le autorità giudiziarie o di contrasto nazionali. Dette autorità sono tuttavia tenute a sospendere i procedimenti e a prendere atto di tale decisione.
49. Una richiesta di difesa dell'immunità non è ricevibile qualora una richiesta di revoca dell'immunità sia già stata presentata o decisa in relazione agli stessi fatti. Una richiesta di difesa che sia oggetto di esame è archiviata se perviene una richiesta di revoca in relazione agli stessi fatti.
50. Inoltre, una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità non è ricevibile qualora una richiesta di difesa dell'immunità sia già stata presentata o decisa. L'unica eccezione riguarda una richiesta di riesame di detta decisione presentata insieme a nuove prove sostanziali che dimostrino l'esistenza di una violazione dei privilegi e delle immunità conferiti dal protocollo².
51. Qualora la commissione ritenga che una richiesta non sia ricevibile ai sensi dei punti di cui sopra, non elabora una relazione ma trasmette una lettera al Presidente con la raccomandazione di considerare la richiesta come non ricevibile. La commissione vota

² GU C 310/261

su tale lettera. Qualora il Presidente esprima il suo accordo con la valutazione della commissione, lo annuncia in Aula e il caso è chiuso senza che la commissione debba intraprendere alcuna azione ulteriore.

52. Qualora la commissione ritenga tuttavia che la richiesta di riesame sia ricevibile e sia accompagnata da nuove prove sostanziali, ne informa il Presidente e tratta la richiesta seguendo la stessa procedura che si applica a un nuovo caso.

Parte V – Conclusioni

53. La presente comunicazione ai membri sostituisce tutte le precedenti comunicazioni e qualsiasi altro documento della commissione giuridica relativo alle prassi e modalità di lavoro della commissione nel settore delle immunità.

Adottata il 6 novembre 2019.